



Fondazione Europea di Ricerca Biomedica **FERB ONLUS**

MOD. 176

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del D.leg. 231/01
Parte Generale e Parte Speciale**

FERB Onlus

REV 00

15/10/2013

Pag. 1 /86

MODELLO ORGANIZZATIVO

MODELLO ORGANIZZATIVO.....	5
<u>PARTE GENERALE</u>	5
<u>Art. 1 Scopo del Modello</u>	5
<u>Art. 2 Esigenze</u>	5
<u>Art. 3 Destinatari del modello</u>	6
<u>Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello</u>	6
<u>Art. 5 Organismo di vigilanza: composizione un dipendente e due esterni</u>	7
<u>Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</u>	7
<u>Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza</u>	9
<u>Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</u>	10
<u>Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe</u>	10
<u>Art. 10 Formazione e informativa</u>	11
<u>Art. 11 Sistema disciplinare</u>	11
<u>Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti</u>	12
<u>Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti</u>	12
<u>Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori</u>	13
<u>Art. 15 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e lavoratori autonomi</u>	13
<u>Art. 16 Modello e Codice Etico</u>	13
<u>Allegato A</u>	13
<u>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni</u>	13
<u>PARTE SPECIALE</u>	26
<u>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</u>	26
<u>Aree a rischio</u>	26
<u>Divieti</u>	26
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	27
<u><i>Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:</i></u>	27
<u><i>Procedure specifiche per aree sensibili:</i></u>	28
<u>Attività ODV</u>	28
<u>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</u>	29
<u>Aree a rischio</u>	29
<u>Divieti</u>	30
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	30
<u>Attività ODV</u>	32

<u>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE</u>	33
<u>Aree a rischio</u>	33
<u>Divieti</u>	33
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	35
<u>Attività ODV</u>	36
<u>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</u>	37
<u>Aree a rischio</u>	37
<u>Divieti</u>	37
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	38
<u>Attività ODV</u>	41
<u>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</u>	41
<u>Aree a rischio</u>	41
<u>Divieti</u>	42
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	42
<u>Attività ODV</u>	43
<u>MARKET ABUSE</u>	43
<u>Aree a rischio</u>	44
<u>Divieti</u>	44
<u>Attività ODV</u>	45
<u>REATI AMBIENTALI</u>	45
<u>Aree a rischio</u>	46
<u>Divieti</u>	47
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	47
<u>Attività ODV</u>	49
<u>REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</u>	49
<u>Aree a rischio</u>	51
<u>Divieti</u>	52
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	52
<u>Attività ODV</u>	54
<u>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	54
<u>Aree a rischio</u>	55
<u>Divieti</u>	56

<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	57
<u>Attività ODV</u>	62
<u>REATI DI FALSITA` IN MONETE (E VALORI)</u>	63
<u>Aree a rischio</u>	63
<u>Divieti</u>	63
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	64
<u>Attività ODV</u>	65
<u>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA` DI PROVENIENZA ILLECITA</u>	65
<u>Aree a rischio</u>	66
<u>Divieti</u>	67
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	67
<u>Attività ODV</u>	68
<u>REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL`ORDINE DEMOCRATICO</u>	69
<u>Aree a rischio</u>	70
<u>Divieti</u>	70
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	71
<u>Attività ODV</u>	72
<u>REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO</u>	72
<u>Aree a rischio</u>	73
<u>Divieti</u>	73
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	74
<u>Attività ODV</u>	76
<u>REATI SOCIETARI</u>	77
<u>Aree a rischio</u>	77
<u>Divieti</u>	78
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	79
<u>Attività ODV</u>	83
<u>REATI TRANSNAZIONALI</u>	84
<u>Aree a rischio</u>	84
<u>Divieti</u>	85
<u>Procedure specifiche per aree sensibili</u>	85

MODELLO ORGANIZZATIVO

- **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Conforme al Decreto Legislativo - 8 giugno 2001 n. 231, al Decreto Legislativo - 4 aprile 2008, n. 81 approvato dal Organo Amministrativo, aggiornato il 21-10-2013

PARTE GENERALE

Art. 1 Scopo del Modello

Scopo del Modello è la realizzazione di un assetto organizzativo con un sistema di controllo interno al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'assetto organizzativo è finalizzato a prevenire la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di tutti i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, che sono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Nella "Parte Generale" sono contenute le norme applicabili a tutte le attività della Fondazione ed in relazione a tutti i reati da prevenire.

A seguito di una approfondita mappatura delle aree di rischio e delle attività sensibili in relazione alle tipologie dei reati presupposto, la Fondazione ha adottato altresì delle procedure specificamente rivolte alla prevenzione di alcuni reati, che sono descritte nella "Parte Speciale".

La Fondazione non è iscritta, al momento dell'adozione del Modello, ad alcuna associazione di categoria, ma lo svolgimento dell'attività sanitaria e la natura privata dell'Ente rendono opportuno riferirsi alle Linee Guida adottate dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP).

Art. 2 Esigenze

Il modello di organizzazione e gestione risponde alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- consentire alla Fondazione, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;

- strutturare e implementare un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati alle attività cui i propri lavoratori e le altre parti coinvolte sono esposti;
- mantenere e migliorare continuamente il Sistema di Gestione per la sicurezza;
- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- verificare e documentare le operazioni a rischio;
- verificare il funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività relative alla sicurezza sul luogo di lavoro;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 3 Destinatari del modello

Sono destinatari del Modello i soggetti in posizione "apicale" - compresi gli organi direttivi della Fondazione (Consiglieri di Amministrazione e Procuratori) ed il Collegio dei Revisori dei Conti - nonché quelli sottoposti alla direzione o vigilanza degli "apicali", ai sensi dell'art. 5 del Decreto. Nell'una e nell'altra categoria, possono rientrare:

- a) Personale (sanitario o amministrativo) formalmente inquadrato in organico sulla base di contratti di lavoro subordinato o a progetto.
- b) Liberi professionisti formalmente inquadrati in organico ai fini dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento; costoro, svolgendo un'attività coordinata e continuativa all'interno della Fondazione, possono commettere reati "nell'interesse o a vantaggio" dell'Istituzione sanitaria privata. E' dunque indispensabile che il Modello Organizzativo sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai lavoratori dipendenti: a tal fine, la Fondazione adotta, nei contratti di collaborazione libero-professionale senza vincolo di dipendenza, specifica clausola di impegno al rispetto delle prescrizioni del Modello, con apposita previsione di sanzioni graduate in funzione della gravità della violazione.

Inoltre sono da considerarsi Destinatari delle disposizioni di cui al presente Modello Organizzativo i consulenti, i fornitori, gli appaltatori e ogni altro soggetto che operi in nome e per conto della Fondazione.

Art. 4 Approvazione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il Modello, redatto anche con l'ausilio di professionisti, è approvato con delibera dell' Organo Amministrativo.

Le successive modifiche, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'idoneità a prevenire i reati ovvero in ragione di novità legislative, sono sempre di competenza del Organo Amministrativo. Le modifiche di carattere formale al testo del Modello possono essere adottate dall'Amministratore Delegato della Fondazione, salva successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Nella predetta delibera, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dichiarano di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Allo stesso modo il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, presa visione del presente Modello, si impegna al rispetto dello stesso.

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il potere di proporre modifiche per migliorare gli assetti organizzativi e per adeguare il Modello alle novità legislative.

Art. 5 Organismo di vigilanza: composizione un dipendente e due esterni

La Fondazione costituisce un Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001, che ha la competenza a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Ha diritto di accesso, senza necessità di autorizzazione, a tutti gli atti della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui uno scelto tra i dipendenti che non abbiano funzioni dirigenziali (salvo che per i medici cui viene applicato il CCNL Sanità Pubblica, definiti 'dirigenti' pur in assenza di effettive funzioni dirigenziali) e due scelti all'esterno della struttura della Fondazione tra persone di comprovata esperienza, indipendenza e professionalità tali da poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti con competenze specifiche in materia di diritto penale, analisi del bilancio, contabilità, gestione aziendale, sicurezza sul lavoro.

Il dipendente membro dell'Organismo di Vigilanza non potrà mai essere sottoposto a procedimento disciplinare per azioni o omissioni relative o comunque connesse alla sua attività di controllo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Fondazione che si rendessero utili per il perseguimento dello scopo.

L'Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, deve avere i seguenti requisiti:

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di consulenza professionale;

professionalità: l'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;

continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie di vigilanza con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- redige un verbale, trasmesso al Consiglio di Amministrazione, in cui sono descritte le attività svolte nel corso della singola verifica e le indicazioni utili al miglioramento dell'assetto organizzativo;
- cura l'attuazione del Modello e assicura il costante aggiornamento;

Art. 6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha le seguenti competenze:

- vigila affinché i destinatari del Modello osservino le prescrizioni in esso contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- verifica i risultati raggiunti nell'applicazione del Modello in ordine alla prevenzione di reati e valuta la necessità di proporre modifiche al Modello.

In estrema sintesi, le attività di controllo sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello.

Qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente spetta all'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere tale condizione:

- sollecitando i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di comportamento;
- indicando direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai protocolli;
- segnalando i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità del suo adeguamento, l'Organismo di Vigilanza deve assumere le iniziative necessarie affinché vengano apportati, in tempi brevi, i necessari aggiornamenti. Nella svolgimento dell'attività di controllo l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare interventi periodici volti all'accertamento dell'applicazione del Modello ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme ed i principi etici siano rispettati;
- segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello ovvero la commissione di reati;
- verificare periodicamente gli atti della Fondazione più significativi ed i contratti di maggior rilievo conclusi dalla Fondazione nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiano rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione, necessari affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il controllo delle attività nelle aree a rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali;
- richiedere l'eventuale aggiornamento del Modello;
- richiedere l'aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio, e verificarne l'effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche periodiche puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte degli amministratori e da parte degli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Fondazione a rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello;
- verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente Modello siano comunque adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001;

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione della Fondazione, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di assistere alle sedute del Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che presuppone un'adeguata conoscenza professionale della materia.

Infine, in relazione agli aspetti concernenti la calendarizzazione delle attività, le modalità di verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi, le deleghe interne sulle verifiche in ordine alla materia di competenza, l'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento interno che deve essere trasmesso al Organo Amministrativo.

Art. 7 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo al Organo Amministrativo e Collegio Sindacale i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l'effettiva applicazione del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza nei confronti del Organo Amministrativo, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività;
- relazionare, almeno semestralmente, in merito all'attuazione del Modello.
- L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento.
- segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
 - acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Organo Amministrativo , Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Art. 8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante o comunque connessa all'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti e gli Organi della Fondazione devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il Modello.

I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le violazioni del Modello commesse da altri dipendenti o da membri del Organo Amministrativo .

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico.

Le informative acquisite dall'Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine potrà escutere l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello.

I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall'Organismo di Vigilanza.

Le dichiarazioni vengono verbalizzate nelle forme previste dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 9 Informazioni obbligatorie e deleghe

Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all'Organismo di Vigilanza, a prescindere da un'esplicita richiesta, quelle riguardanti:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- provvedimenti e/o notizie, relative alla Fondazione, provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs 231/2001;

- le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
- i verbali del Organo Amministrativo , Collegio Sindacale;
- la convocazione e l'ordine del giorno del Organo Amministrativo ;
- gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs.81/08;
- gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a mansioni specifiche;
- gli aggiornamento e modifiche dell'organizzazione del lavoro.
- All'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita.

Art. 10 Formazione e informativa

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dall'amministrazione in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- *Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente:*
 - seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti;
 - seminario di aggiornamento annuale;
 - occasionali e-mail di aggiornamento;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti;
- *altro Personale:*
 - nota informativa interna;
 - informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti;
 - e-mail di aggiornamento;

Art. 11 Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di presidio dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

Nessun comportamento e/o omissione in violazione delle disposizioni del Modello potrà essere giustificato e/o ritenuto meno grave ancorché compiuto nell'interesse e/o a vantaggio della Fondazione.

Conseguentemente ogni atto posto in essere, nonostante le contrarie disposizioni del Modello, costituirà oggetto di intervento ai sensi del presente sistema, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 Legge n. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

L'erogazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria allorché il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia ed a prescindere dalle conseguenze che eventuali comportamenti difformi possano comportare.

Le medesime sanzioni disciplinari sono applicate in relazione a comportamenti difformi dalle prescrizioni del presente Modello, anche se nessun procedimento ne sia derivato, ai sensi del Decreto, a carico della Fondazione. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, i poteri già conferiti, nell'ambito delle rispettive competenze, ai singoli Organi/Direzioni aziendali restano immutati.

In particolare, sono in tal senso abilitati:

- il CdA, per le infrazioni al Modello commesse dal Presidente, dai singoli Amministratori o dai Revisori;
- il Collegio dei Revisori dei Conti per le infrazioni al Modello commesse dalla maggioranza degli Amministratori o dal CdA nel suo complesso;
- Il Consigliere Delegato per le infrazioni al Modello commesse da procuratori o da consulenti;
- la Direzione Sanitaria per le infrazioni al Modello commesse dal personale sanitario;
- l'Ufficio Personale per le infrazioni commesse da dirigenti e personale amministrativo;
- L'Ufficio Acquisti per le infrazioni al Modello commesse da fornitori e appaltatori.

Le violazioni accertate dall'Organismo di Vigilanza saranno segnalate al Consiglio di Amministrazione, con la proposta dell'adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori.

Art. 12 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), di eventuali normative speciali applicabili, nonché della disciplina contrattuale di cui al CCNL.

Art. 13 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

Art. 14 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale, i quali provvedono senza ritardo ad assumere le opportune iniziative.

Art. 15 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e lavoratori autonomi

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni e/o dai Lavoratori Autonomi in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur avendo il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001, una diversa natura giuridica. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione.

Allegato A

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(G.U. n. 140, 19 giugno 2001, Serie Generale)

Il Presidente della Repubblica

- visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400; visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;
- vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

- acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
- sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Art. 1 - Soggetti

74. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
75. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
76. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2 - Principio di legalità

77. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3 - Successione di leggi

78. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
79. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
80. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4 - Reati commessi all'estero

81. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
82. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5 - Responsabilità dell'ente

83. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- o da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4 bis. Nella società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8 - Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Art. 9 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10 - Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.
4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Art. 12 - Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13 - Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15 - Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16 - Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17 - Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18 - Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19 - Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20 - Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21 - Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Art. 22 - Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avventua mediante la contestazione dell' illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio

Art. 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'art. 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DA REATO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a, b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-ter. - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione

pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento», si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per il delitto di cui all'art. 453 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'art. 453, e dalla lettera b), in relazione all'art. 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1. - Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 ter - Reati societari

(Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate secondo quanto disposto dall'art. 39 comma 5 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2626, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggrottaggio previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1 che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì' revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo comma, 600 ter primo e secondo comma e 600 quinquies la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis secondo comma, 600 ter terzo e quarto comma e 600 quater la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 lettere a) e b) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3.

Art. 25 sexies - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Art. 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della [legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Art. 26 - Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELL'ENTE

Art. 27 - Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Art. 28 - Trasformazione dell'ente

Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29 - Fusione dell'ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30 - Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è o è stato trasferito, anche in parte, ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia - in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", ha introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio" il quale richiama fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio.

Le sanzioni applicabili alla Fondazione nell'ipotesi di commissione dei Delitti contro l'industria e il commercio sono di natura pecuniaria (- fino a 500 quote per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater; - fino a 800 quote per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514) e di natura interdittiva (nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) comma 1, art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001), quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per una durata non superiore a 24 mesi.

Are a rischio

- L'area che intrattiene i rapporti con i fornitori operativi e che gestisce e custodisce la merce di soggetti terzi;
- Area commerciale ed operativa;
- Svolgimento delle attività connesse alla stipula di nuovi accordi commerciali con altre società;
- Partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a comportamenti illeciti nei confronti dei partecipanti;
- Approvvigionamento o utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** o destinati ad omaggi per la clientela;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali della Fondazione, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- Violare le procedure aziendali in vigore;

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Evitare, mediante verifiche preventive, possibili implementazioni di soluzioni coperte da brevetti altrui e in particolare:
 - monitorare l'attività dei concorrenti, individuando linee di sviluppo tecnologico, analizzando brevetti pubblici di aziende leader con l'obiettivo di ridurre il rischio di contraffazione di diritti di terzi;
 - Prevedere un sistema di sorveglianza brevettuale periodico;
- Verificare la presenza di brevetti affinché il prodotto non sia in violazione degli stessi (c.d. "libertà di operare o di attuazione");
- Verificare la presenza di brevetti che siano venuti a scadere e la cui tecnologia è ormai di dominio pubblico;
- Definire policy o indicazioni operative che consentano di documentare l'autenticità dell'invenzione (registri aggiornati, firmati, datati,...) in caso di contenzioso;
- Definire una policy per l'utilizzo di soluzioni tecniche coperte da diritti esclusivi altrui e per la conseguente stipulazione di licenze o concessioni;
- Monitorare le clausole di gestione di proprietà intellettuale in contratti e licenze;
- Prevedere che il fornitore/partner che si trovi nella necessità di utilizzare una qualche soluzione tecnica di cui una terza parte detenga i relativi diritti di proprietà intellettuale, debba preventivamente informare la Fondazione qualora intenda utilizzare tale soluzione, ottenendo, a proprie spese una licenza d'uso dalla parte titolare di detti diritti di proprietà intellettuale;
- Prevedere che, in caso di contestazione da parte di terzi, dell'uso di particolari prodotti progettati autonomamente dal fornitore, quest'ultimo provveda a tenere indenne e a manlevare la Fondazione da ogni pretesa, danno e/o da qualsiasi provvedimento che possa limitare la produzione e/o la vendita del prodotto da parte della Fondazione, nella misura che la stessa riterrà più opportuna;
- Prevedere obblighi di riservatezza nei confronti del fornitore/partner, affinché tratti come confidenziali tutte le informazioni tecniche, ricevute dalla Fondazione e non utilizzi, per attività diverse da quelle di cui all'accordo, informazioni di qualsiasi genere relative alle attività svolte, di cui venga a conoscenza durante il periodo di validità dell'accordo;

- Definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- Accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- Qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze, si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Fondazione sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme alle policy della società titolare o in violazione dei diritti di terze parti;
- Astenersi dal porre in essere pratiche che turbino l'esercizio di un'industria o di un commercio;

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fondazione, dovranno :

- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole con cui i medesimi si impegnano a garantire che la qualità dei prodotti oggetto del contratto sia conforme a:
 - quanto previsto dalle norme tecniche in vigore presso la Fondazione, da ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa o provvedimento giurisdizionale od amministrativo applicabile o di prevista applicazione nei paesi nei quali il prodotto dovrà essere commercializzato;
 - standard, capitolati, norme, circolari, procedure ed altra simile regolamentazione, di volta in volta comunicata o resa conoscibile al fornitore;
- Nei contratti con i fornitori, prevedere apposite clausole che consentano alla Fondazione o a persone/enti delegati dalla stessa, di effettuare ispezioni, verifiche e controlli dei processi produttivi, dei mezzi di produzione, dei metodi di lavorazione e/o di controllo e di collaudo utilizzati dallo stesso, ivi compreso, fra gli altri, ogni controllo e/o ispezione concernente l'adempimento di quanto previsto in tema di eventuale certificazione/omologazione del prodotto;
- Nei contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i consulenti, fornitori e/o partner, prevedere apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del Codice di Etico e del Modello adottati dalla Fondazione e delle loro implicazioni per quest'ultima, di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Fondazione e nel D.Lgs. 231/2001 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Fondazione in caso si avvenga all'instaurazione del rapporto di partnership);
- **Rapporti con parti terze:**
 Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel D. Lgs. 231/01 dell'articolo 24-ter (in seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");
- l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

- Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

Aree a rischio

- Gestione sostanze stupefacenti;
- Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale;
- Rapporti commerciali;
- Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- Attività connesse al rapporto con i fornitori (es. pagamento delle fatture);
- Attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
- Attività di selezione del personale;
- Attività di selezione dei collaboratori esterni e/o stipula convenzioni con soggetti esterni (società, amministrazioni pubbliche ecc);
- Qualifica e selezione di fornitori;
- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner;

- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti;
- Attività educative, formative, sanitarie ed assistenziali rivolte ad utenza minore di diciotto anni di età;

Divieti

- **Divieti generali:**

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.24 - ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

- **Divieti specifici:**

- E' fatto divieto, in particolare, di:
 - Violare le procedure aziendali in vigore;
 - Effettuare fotografie o video di minori di diciotto anni, senza il preventivo consenso dei genitori o dei tutori;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nello svolgimento delle contrattazioni è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale.

È vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Al fine di evitare il rischio di qualsiasi genere di sostegno, anche indiretto, ad associazioni di tipo mafioso, il Consiglio di Amministrazione controlla che ogni spesa sia sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale e si riferisca a contratti con soggetti la cui identificazione sia certa.

- FERB Onlus si impegna, in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale, al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti.

Il personale addetto alle procedure di assunzione, all'atto dell'assunzione, anche a tempo determinato, di un lavoratore straniero è tenuto a trasmettere al Consiglio d'Amministrazione una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25 luglio 1998, n.286.

- È fatto obbligo a FERB Onlus di limitare il più possibile, nel rispetto delle esigenze organizzative, il numero dei soggetti autorizzati all'accesso all'armadio degli stupefacenti.

Il registro di carico e scarico degli stupefacenti è tenuto dal Direttore sanitario ed è sottoposto a periodici controlli anche ad opera degli Amministratori.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono

essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali - ciascuno per le attività di propria competenza - i seguenti obblighi:
 - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale a sua volta dovrà darne comunicazione alla Direzione Sicurezza Aziendale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti e, procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Fondazione si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- Determinare i criteri di selezione di fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti, nonché i criteri di valutazione delle offerte;
- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner per la stipula di contratti o di accordi/joint-venture (ad es. visure ordinarie presso la Camera di Commercio,...);
- Selezionare fornitori/clienti/partner in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- Non accettare rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- Improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Fondazione;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- Nella gestione del fornitore/partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata, all'allocazione degli insediamenti produttivi, ecc.;

- Nei rinnovi e/o nuovi contratti con i fornitori/clienti/partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Fondazione, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Fondazione in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership) e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- Astenersi dal porre in essere comportamenti atti a perpetrare i delitti di criminalità organizzata;
-

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fondazione, dovranno :

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:
 - professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
 - parità di trattamento;
 - affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** assicura che vengano prodotti da ciascun Dipendente prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

La **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna inoltre a:

- fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti;
- Garantire l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica della Fondazione;
- Valutare periodicamente, per il tramite delle Direzioni competenti, l'adeguatezza dei comparti di qualificazione esistenti, al fine di stabilire eventuali integrazioni in relazione ad attività che, per ragioni legate all'area geografica in cui le stesse devono essere espletate o ad altre circostanze da cui emerga un più elevato rischio di infiltrazione criminale, necessitino di un più approfondito monitoraggio dei Fornitori da selezionare;

- **Rapporti con parti terze:**

- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Effettuare controlli nei confronti dei Destinatari della presente Parte Speciale, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;
- Verificare l'adeguatezza e l'effettività delle procedure interne previste per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata;

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Il 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) definitivamente nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 - novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Le sanzioni applicabili alla Fondazione nell'ipotesi di commissione dei Delitti in materia di violazione del diritto d'Autore sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree a rischio

- Si considerano a rischio tutte le aree della Fondazione che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi informatici i quali, generalmente sono protetti da un *copyright*.
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari del Modello Organizzativo tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Gestione dei contenuti del sito Internet aziendale;
- Area che si occupa della gestione dei sistemi informatici e area della comunicazione;
- Area relativa all'approvvigionamento o all'utilizzo di prodotti, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno, strumentali all'attività della Fondazione o destinati ad omaggi per la clientela;

Divieti

1. **Divieti generali:**

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 - novies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. **Divieti specifici:**

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa autorizzazione;
- Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;

- Accedere abusivamente al sito Internet della Fondazione al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, i controlli sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- Adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Fondazione nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- Fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Procedure specifiche per aree sensibili:

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fondazione, dovranno :

- Utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione.
- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Fondazione di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il download di software coperti da copyright;
- Nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione di marchi/prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Fondazione da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- Prevedere clausole che sollevino la Fondazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale;
- Consentire l'utilizzo di parti di opere nonché la citazione o la riproduzione di brani altrui a condizione che non se ne faccia commercio o comunque che non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa, come previsto dall'art. 70 della Legge n. 633 del 1941. Consentire la pubblicazione a titolo gratuito attraverso la rete internet di immagini/musiche a bassa risoluzione o degradate esclusivamente per uso didattico o scientifico o comunque senza scopo di lucro.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di:
 - mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;

- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
 - non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici;
- Prevedere attività di formazione in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in favore degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, in modo da diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell'azienda;
 - Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
 - Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
 - Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
 - Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Fondazione;
 - Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
 - Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e non correlati con l'attività professionale dalla stessa esercitata;
 - Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** di software *Peer to Peer* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
 - Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
 - Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
 - Provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;
 - Prevedere, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Fondazione da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
 - Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25- novies del Decreto Legislativo 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Elenco Documenti Allegati:

»Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale

»Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Il 5 aprile 2008 e' entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", firmata a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, e' entrata in vigore il primo luglio 2004 e la ratifica e' aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

Inoltre, stabilisce tre principi generali nella cooperazione internazionale: a) deve essere fornita nella misura più ampia possibile; b) deve essere estesa a tutti i reati relativi ai sistemi e ai dati informatizzati; c) deve rispettare non soltanto le disposizioni della Convenzione, ma anche essere conforme agli accordi internazionali in materia.

In particolare la Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto tra l'altro, nel D.Lgs. 231/2001 , l'art. 24-bis relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Aree a rischio

- Gestione cartelle cliniche;
 - Rilascio certificati e notificazioni;
 - Fatturazione;
 - Gestione database;
 - Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
 - Gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
-
- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati informatici come richiamati dall'art 24 bis del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui all' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Connettere ai sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- In qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- **Acquisire, possedere** o utilizzare strumenti software e/o hardware - se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali - che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- Ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui - ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi - nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- Manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- Mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- Inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- È fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza o la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione ospedaliera.

A tal fine si avvale di una Commissione medica composta da tre persone, di volta in volta da lui nominata e coordinata.

La Commissione, così costituita, redige un verbale che certifichi quanti e quali cartelle sono state analizzate e le risultanze della predetta analisi. Il verbale deve essere inviato all'Odv.

La Direzione amministrativa cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei *database* aziendali.

- FERB Onlus verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo all'operatore incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni della Fondazione di certificare agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

- FERB Onlus verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la Fondazione gli trasmette la relativa documentazione.

FERB Onlus custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La custodia di detta documentazione è affidata all'ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

FERB Onlus, nella figura del suo Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale *software house* esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione FERB Onlus consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

- FERB Onlus ha installato, in conformità alla normativa vigente, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

FERB Onlus si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del *software* avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono

essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di Reati Informatici;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information Thecnology), siano essi Partner, Fornitori o parti terze deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati informatici contemplati dall'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, la **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna a porre in essere i seguenti adempimenti:

- Informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- Prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- Far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- Informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- Impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- Limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- Proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico della Fondazione al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- Dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- Impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di Credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

- Limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti - come ad esempio i Collaboratori Esterni - eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

Rapporti con parti terze:

Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

- Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL`AUTORITÀ GIUDIZIARIA

- La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) - assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

L'art. 377-bis cod. pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

- Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Aree a rischio

- Tutte le aree e funzioni che sostengono la gestione del contenzioso.
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in Italia e all'estero.

- Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

•

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - decies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

Divieti specifici:

- E' fatto divieto, in particolare, di:
 - Ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie;
 - Tenere comportamenti che abbiano lo scopo o l'effetto di indurre una persona a rilasciare false dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
 - Porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione) ovvero di dare o di promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato:
 - non presti una fattiva collaborazione al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti;
 - non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di condizionamento.

Procedure specifiche per aree sensibili

- La fattispecie criminosa è ipotizzabile nel caso di pressioni o induzioni poste in essere da un dipendente/consulente della Fondazione nei confronti del soggetto indagato o imputato.

Il rischio di verifica del reato (delitto) è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS del sistema disciplinare.

- Porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente protocollo;
- Agli Esponenti Aziendali è fatto espresso obbligo di fornire all'Autorità Giudiziaria informazioni veritiere e di non indurre taluno a rendere dichiarazioni mendaci;

- Nei rapporti con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, si deve mantenere un comportamento chiaro, trasparente, diligente e collaborativo, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.
- **Rapporti con parti terze:**
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione del Reato di cui all'art. 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001;
- I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:
 - Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti

MARKET ABUSE

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinati dalla Parte V, Titolo I - Bis - rubricato "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato" -, capo II (sanzioni penali) e capo III (sanzioni amministrative), del TUF.

La Legge Comunitaria 2004, introducendo l'art. 25-sexies al D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al Decreto, includendovi le fattispecie normative di cui al suddetto capo II e prevedendo, in relazione alla commissione di tali reati, l'applicabilità all'ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di quattrocento a un massimo di mille quote

Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Qualora il prodotto o il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità, la sanzione potrà essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Informazioni privilegiate:

Il fulcro dell'intera disciplina dell'insider trading è la nozione di informazione privilegiata.

Secondo l'art.181 Tuf, per "informazione privilegiata" si intende una informazione:

- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari;
- che non è stata ancora resa pubblica;

- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazione price sensitive), si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell'art. 180 TUF, si intendono per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 dello stesso TUF, ovvero:

- a) le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

Are a rischio

- Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la Fondazione e, destinati al pubblico per legge o per decisione della Fondazione;
- Operazioni finanziarie.

Divieti

- Corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali.

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 sexies del D.Lgs. 231/2001;

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 sexies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari, con riferimento e/o sulla base di Informazioni Privilegiate assunte in funzione della propria posizione all'interno della Fondazione o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Fondazione, e relative, direttamente o indirettamente, alla Fondazione di:

- Rivelare a terzi le Informazioni Privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- Diffondere non adeguatamente un'informazione Privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- Diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- Effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario - cd. Painting the tape (Artefare il quadro delle operazioni);

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- Con riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate, l'ODV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione degli illeciti di abuso di mercato;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione ed al Collegio sindacale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti

REATI AMBIENTALI

I reati ambientali sono stati inseriti nel d.lgs 231/2001 dal DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011 , n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni".

Il d.lgs 121/2011, ha introdotto nel decreto 231 il nuovo articolo 25-undecies, che individua i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle aziende in campo ambientale.

Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, due articoli del codice penale, introdotti ex-novo:

- art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

I rimanenti reati presupposto provengono da fonti legislative diverse:

Dal Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientali" (anche noto come Testo Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui i seguenti articoli:

- Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.
- Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 Bonifica dei siti
- Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 - Sanzioni

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modifica della legge 13 marzo 1993"

Altri reati presupposto (inerenti l'inquinamento dell'atmosfera) derivano dalla legge n° 549 del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".

Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- art. 8 - Inquinamento doloso
- art.9 - Inquinamento colposo

Le sanzioni previste per l'Ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.».

Aree a rischio

- Trattamento Acque reflue industriali;
- Trasporto e spedizione di rifiuti prodotti dall'attività aziendale e per conto terzi;
- Comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Produzione e smaltimento di rifiuti sanitari;
- Predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, concernenti la natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

Divieti

Divieti generali. A tutti gli esponenti aziendali (Amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**), a i consulenti esterni e ai partners della Fondazione è vietato porre in essere:

1. Comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
2. Comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente.

Divieti specifici. E' fatto divieto in particolare di:

- Porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti e il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
- Effettuare lo scarico delle acque reflue dei processi industriali aziendali secondo modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale
- Impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a carico della Fondazione dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale
- Durante la conduzione dei processi aziendali mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria.
- Omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla Fondazione, che possano causare danno all'ambiente.
- Fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti da Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS nell' ambito del SISTRI
- Porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti

Procedure specifiche per aree sensibili

- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI.
- I processi aziendali devono essere condotti in modo tale da non ledere l'integrità dell'ambiente, in particolare gli habitat naturali protetti, la fauna e la flora selvatica protetta.
- I soggetti terzi, che si occupano del trasporto dei rifiuti prodotti dalla Fondazione, devono prendere visione, accettare ed attenersi al modello organizzativo di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, ed attenersi ai divieti e alle procedure della presente parte speciale, finalizzati ad impedire la commissione di reati ambientali.

- Al responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti da **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.
- Saranno applicati tutti i controlli e le analisi, affinché la quantità di sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue industriali derivanti dai processi di produzione aziendali non superino le soglie definite nell' allegato 5 alla parte terza del Testo unico ambientale: "Limiti di emissione degli scarichi idrici".
- Il Cda di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, con propria delega formale, individua in seno alla Fondazione un Responsabile Ambientale
- Il Responsabile Ambientale approva tutte le attività aziendali che possano avere un impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della responsabilità amministrativa di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** ai sensi dell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001
- Al responsabile ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali;
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del sistema SISTRI.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di scarico delle acque reflue industriali aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità diverse da quelle prescritte all'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell'art. 137 del Testo Unico Ambientale.
- Il Responsabile Ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della Fondazione dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
- In caso di ispezioni a carico della Fondazione il CdA deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine.
- Il Responsabile Ambientale deve prestare la propria collaborazione all'autorità che sta svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni che possono ostacolare il regolare esito dell'Ispezione.
- Una volta conclusa l'ispezione, il Responsabile Ambientale deve compilare una Relazione da inviare al CdA o all'Amministratore da esso delegato per l'approvazione. Il CdA trasmetterà all'OdV il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione approvata;
- **Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti.** La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere firmati per approvazione dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.
- **SISTRI.** Le informazioni e i certificati gestiti nell'ambito del Sistema SISTRI devono essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che predispose una apposita scheda di evidenza, sulla quale annota la data e l'esito dei controlli posti in essere:
 - Sulle informazioni e i certificati inseriti nel SISTRI;

- Sulla corrispondenza fra i dati sui rifiuti inseriti nel SISTRI e i certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;
- Sull'integrità e veridicità dei certificati che accompagnano i rifiuti trasportati;

I terzi incaricati di trasportare i rifiuti di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** devono prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice Etico e delle procedure contenute nella parte speciale del modello di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**

Nel caso in cui il responsabile ambientale rilevi delle irregolarità, avvia una segnalazione all'organismo di vigilanza, per valutare l'adozione delle azioni correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.

La falsificazione della scheda SISTRI Movimentazione ad opera delle ditte di trasporto esterne alla Fondazione è sanzionata come violazione contrattuale e causa l'immediata interruzione del contratto in essere con **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, e la denuncia del responsabile alle autorità competenti.

- **Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti.** Al fine di prevenire, in seno a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, attività di traffico illecito di rifiuti, il Responsabile Ambientale, in caso di spedizione di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata e in uscita dal territorio della Comunità Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono specificati:
 - La data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità competenti interessate.
 - La data in cui le autorità competenti interessate hanno autorizzato la spedizione

Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti.

Tutte le attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

Attività ODV

- Periodicamente, l'OdV esegue una verifica documentale, per verificare l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione di reati ambientali (art. 25-undecies del d.lgs 231/2001). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'OdV convoca il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
- In caso di ispezioni a carico della Fondazione il CdA deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il CdA deve trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la relazione redatta dal Responsabile Ambientale.

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l'ente (es. prostituzione minorile).

Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

Vi sono poi ipotesi in cui l'ente può trarre beneficio dall'illecito. È il caso, ad esempio, della

pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un'impresa che, operando nel settore editoriale o dell'audiovisivo, pubblica materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali descritti.

Al riguardo, è importante considerare che l'introduzione della nuova fattispecie di "pedopornografia virtuale" prevista dall'art. 600-quater, comma 1, c.p., estendendo l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse, amplia anche l'ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di questo tipo.

Le società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori dell'editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi particolarmente esposte a fattispecie criminose di questo specie, per cui sono tenute ad analizzare con maggiore attenzione il contesto aziendale interno al fine di individuare le aree, i processi ed i soggetti a rischio e predisporre un sistema di controlli idoneo a contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi così identificati.

Nella pratica, il nuovo reato di "pedopornografia virtuale" si verifica quando il materiale pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).

Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l'ente può rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.

Le pene - di natura esclusivamente pecuniaria - applicabili all'ente per le ipotesi delittuose in esame variano in considerazione delle concrete modalità di realizzazione degli illeciti, per cui si avrà una sanzione pecuniaria:

- da trecento a ottocento quote nei casi previsti dall'art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p. (esibizioni pornografiche o materiale pornografico realizzati utilizzando minori; commercio di materiali di pornografia minorile), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p.;

- da duecento a settecento quote nelle ipotesi previste dall'art. 600-ter, comma 3 e 4, c.p.

(distribuzione, diffusione o pubblicizzazione del materiale pornografico relativo a minori; divulgazione di notizie finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori; offerta o cessione, anche a titolo gratuito, di materiale di pornografia minorile) e dell'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale di "pornografia virtuale" di cui all'art. 600-quater, comma 1, c.p..

Quanto all'altra fattispecie di reato, quello delle iniziative turistiche per lo sfruttamento della prostituzione minorile, si tratta di un'ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio (ad esempio, produzione e distribuzione o gestione dei siti Internet, per richiamarne alcune) e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, e' anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

- La condotta rilevante in questi casi e' costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Aree a rischio

- Gestione locali di degenza e di cura
- Accettazione pazienti
- Gestione di attività operative da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;

- Selezione ed assunzione del personale;
- Utilizzo di personale somministrato da agenzie per il lavoro;
- Attività di manutenzione, pulizia, magazzinaggio, o altro, cui sia adibito personale dipendente da ditte esterne, autorizzato ad accedere agli uffici e ai reparti di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Attività educative, formative, sanitarie ed assistenziali rivolta ad utenza minore di diciotto anni di età;

Divieti

- **Divieti generali:**

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

Divieti specifici:

- E' fatto divieto, in particolare, di:
 - Effettuare ricerche di personale, rivolgendosi a intermediari (persone fisiche o società), che non dimostrino di essere accreditate o autorizzate ad erogare servizi di selezione del personale;
 - Avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di paesi terzi, senza aver preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso o di una carta di soggiorno;

Procedure specifiche per aree sensibili

- E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

conoscere e rispettare con riferimento alla rispettiva attività tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Il Codice Etico;

conoscere e rispettare i seguenti atti e documenti:

- Procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
- Il regolamento acquisti;
- I CCNL in vigore per i dipendenti della Fondazione.
- Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Si deve richiedere l'impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione.

In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

- Con riferimento all'accettazione pazienti, è fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie a rischio.
 - In tali ipotesi il Direttore sanitario, unitamente al Responsabile del raggruppamento di U.F. di chirurgia, è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.
- Riguardo alla gestione dei locali di degenza e cura, è severamente vietato adibire la struttura della Fondazione, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

- Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.

- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;
- Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Allegato ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
- Deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Allegato;
- La Fondazione è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Nel rispetto delle normative vigenti, **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

- Nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, la Fondazione è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- **Rapporti con parti terze:**
- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Procedura di assunzione di cittadini appartenente a paesi terzi. Prima di procedere all'assunzione di un cittadino extracomunitario, l'ufficio del personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno o di altro documento di soggiorno, valido per il lavoro, e in corso di validità. Una copia del permesso dovrà essere archiviata e conservata a cura dell'ufficio del personale. L'autorizzazione all'assunzione e alla stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del personale, dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi della procedura (verifica possesso del permesso di soggiorno, autorizzazione all'assunzione e archiviazione) dovranno essere documentate per iscritto, con indicazione della data e del soggetto che ha compiuto l'operazione;

Gestione ingressi personale ditte esterne. Le società che devono effettuare interventi all'interno degli uffici o dei reparti di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** utilizzando il proprio personale dipendente, devono comunicare i nominativi delle persone che accederanno in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia del permesso di soggiorno del lavoratore.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio dell'attività d'impresa molte società entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le Amministrazioni pubbliche.

I reati contro la Pubblica Amministrazione di rilievo ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono compiuti da soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, sono entrati in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche o servizi pubblici; il presupposto di tali reati è, dunque, l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).

In via generale, occorre ricordare che l'ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, mentre sono enti pubblici locali non territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si pensi ad esempio ad INAIL, INPDAP, INPS, ANAS, etc.).

L'oggetto giuridico dei reati in esame è il regolare svolgimento, la corretta gestione patrimoniale e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.

I principali delitti contro la P.A., rilevanti per la responsabilità amministrativa degli enti, *riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico* (art.24 del D.Lgs. 231/2001).

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione (art.25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano al riguardo i reati di *corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione*.

Novità dopo l'entrata in vigore della Legge 190/2012.

Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell'art. 25 del d.lgs. 231/2001 ha subito numerose variazioni in seguito dell'approvazione della cosiddetta *legge anticorruzione* (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di *concussione* (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale italiano del reato di *induzione indebita a dare o promettere utilità* (art. 319-quater), che è stato anche inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

Are a rischio

- Rapporti con case farmaceutiche;
- Rilascio certificati e notificazioni;
- Istruzione e gestione delle pratiche di finanziamento;
- Accesso alla rete informatica aziendale;
- Gestione *database*;
- Gestione ordini e pagamenti;
- Rapporti con i fornitori;
- Assunzione del personale;
- Redazione e Gestione delle cartelle cliniche;
- Accettazione e dimissione pazienti;

- Rapporti con Asl, Regione e altri enti pubblici;
- Gestione dei ispezioni/controllo esterni e rapporti con le pubbliche autorità;
- Fatturazione;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione e nell'esecuzione dei contratti d'appalto;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione degli affari legali e di attività giudiziali e stragiudiziali;
- Gestione dei controlli/ispezioni esterni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da Pubbliche amministrazioni nazionali o estere;
- Ottenimento di permessi/licenze/autorizzazioni;
- Gestione di omaggi/pubblicità;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Negoziazione e gestione contrattuale connesse all'attività di compravendita e locazione immobiliare con la P.A.;
- Gestione dei servizi informatici, aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di collegamenti telematici con enti pubblici e/o autorità di vigilanza ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici;
- Attività occasionali ad alta interazione con la P.A. (ad esempio, progetti di ricerca e sviluppo, convenzioni con la P.A. per stage e tirocini);

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali (per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- Effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- Riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

Procedure specifiche per aree sensibili

- E' consentito alla Fondazione, previo parere dell'ODV, di ottenere o ricevere sponsorizzazioni per la realizzazione o la partecipazione a iniziative formative in ambito socio sanitario e/o di ricerca scientifica;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al CdA, ai Destinatari delle informazioni ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Separazione funzionale fra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento;
- I soggetti che all'interno di FERB Onlus sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti. A tal fine può avvalersi dell'ausilio di un medico che presti la propria opera all'interno della struttura e che venga a ciò formalmente delegato;

- E' vietato al personale medico in organico nella Fondazione di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della struttura, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'OdV o di oggetti di tenue valore;
- La gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con FERB Onlus, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere;

- Controllo della documentazione aziendale nelle aree a rischio, e in particolare delle fatture passive, nel rispetto dei requisiti adottati internamente o prescritti dalle norme;

- I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello 231/01, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione/servizio/opera;
- FERB Onlus verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo all'operatore incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni di FERB Onlus di certificare agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica;

- È fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza o la completezza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e di dimissione ospedaliera.

A tal fine si avvale di una Commissione medica composta da tre persone, di volta in volta da lui nominata e coordinata.

La Commissione, così costituita, redige un verbale che certifichi quanti e quali cartelle sono state analizzate e le risultanze della predetta analisi. Il verbale deve essere inviato all'Odv.

La Direzione amministrativa cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie di cartella clinica rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei *database* aziendali;

- Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una *user ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore;
- È vietata a FERB Onlus l'assunzione dei soggetti dipendenti dalla Asl, dalla Regione e altri enti pubblici ovvero di *ex* impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per Ferb Onlus. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per Ferb Onlus;
- FERB Onlus verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso. Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la Fondazione gli trasmette la relativa documentazione.

FERB Onlus custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La custodia di detta documentazione è affidata all'ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi.

La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione.

FERB Onlus, nella figura del suo Responsabile per i Sistemi Informativi, in collaborazione con l'eventuale *software house* esterna, verifica all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione FERB Onlus consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche;

- FERB Onlus ha installato, in conformità alla normativa vigente, il *software* di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e loro successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi.

FERB Onlus si impegna ad effettuare un costante monitoraggio sulla corrispondenza tra i settaggi dei suddetti programmi e le disposizioni in materia.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del *software* avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale.

E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei *software*;

- L'Organo di amministrazione deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare;

- È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica (ICD-9-CM) delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili;

- Al di fuori di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale fra A.I.O.P. e ANAAO- ASSOMED, non è consentito al Consiglio di Amministrazione e agli organi di direzione di FERB Onlus, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'Odv, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, *benefits* o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile.

Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempra *ad personam*, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa;

- In materia di finanziamenti pubblici di FERB Onlus chiunque presti la propria opera all'interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato.

Il Consiglio di Amministrazione individua almeno un soggetto deputato all'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata al Consiglio di Amministrazione quale organo deputato al riesame finale e alla formale sottoscrizione.

In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Il Consiglio d'Amministrazione deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenute.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di erogazione o gestione di finanziamenti pubblici obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al Consiglio d'Amministrazione e all'Odv;

- L'amministratore a ciò formalmente delegato tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asl, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la FERB Onlus venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è

tenuto ad informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Odv.

È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali FERB Onlus abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato;

- I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione vigente e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito. In ogni caso, la proposta verrà formulata per iscritto dall'area o ufficio che intende avvalersi della prestazione, indicando le ragioni per le quali si ricorre alla consulenza esterna.

I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione, del servizio o dell'opera;

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** ;

- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, salvo pagamenti afferenti la 'piccola cassa economale', in questo caso nel rispetto del relativo regolamento interno;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle seguenti attività : pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari etc., devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- Verificare la corretta applicazione della procedura di partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente (o alla capofila) che indice il relativo bando. Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- Verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- Effettuare controlli sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi sia direttamente che tramite *outsourcer*, sugli enti contattati, sulle verifiche effettuate dall'ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara, sull'integrità della busta accompagnatoria della documentazione necessaria per partecipare al bando;
- Procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni, fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- Verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
- Monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
- E' necessario protocollare procedure che disciplinino la partecipazioni alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
- E' necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità , l'Organo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio: nomina del Responsabile Interno e Scheda di Evidenza:

Di ogni operazione a maggior rischio occorre dare debita evidenza.

A tal fine l'Amministratore Delegato della Fondazione, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un soggetto interno (il "Responsabile Interno") responsabile per ogni singola operazione. Tale soggetto sarà solitamente coincidente con colui che gestisce tale operazione e ne costituisce quindi il referente.

Il Responsabile Interno:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, avvalendosi, a tal fine, di un'apposita "check list" da cui risulti:

- Le P.A. coinvolte nell'operazione;
- Il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- L'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.
- L'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la Fondazione nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- La dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- L'Organismo di Vigilanza cura che le procedure di cui al paragrafo precedente siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esse contenute proponendo eventuali modifiche e integrazioni.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure. In tale evenienza, è inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Attività ODV

E' compito dell'ODV della Fondazione:

- Curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
 - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza.
- Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;
 - Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);

- Verificare che gli accordi di associazione con i Partner siano stati definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e siano stati proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS;
- Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione

REATI DI FALSITA` IN MONETE (E VALORI)

L'art. 25 bis del Decreto (introdotto dal Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, così come coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie"), contempla una serie di reati previsti dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico. Le condotte punite hanno ad oggetto monete - a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati - valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario.

Aree a rischio

- Cassa
- Gestione dei valori (la gestione dei valori riguarda qualsiasi attività inerente alla trattazione di valori di qualsiasi natura con particolare riferimento a banconote, monete, valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero).

Divieti

- **Divieti generali:**

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall' art.25 - bis del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.
- Mettere in circolazione, in concorso o meno con terzi, valori falsi; l'addetto che riceva in buona fede una banconota ed abbia, in seguito, dei dubbi sulla sua legittimità non deve tentare a sua volta di metterla nuovamente in circolazione ovvero restituire la banconota sospetta di falsità all'esibitore;
- Contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;

- Violare le procedure aziendali in vigore

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nel caso di pagamento in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta ed informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza;
- **Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:**
 - Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**] sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del ODV:
 - Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** valori di bollo, dovranno:
 - Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
 - Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.
 - Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:
 - Sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo;
 - L'Organismo di vigilanza provvederà ad effettuare periodicamente verifiche e controlli materiali.
- Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:
 - devono essere appositamente incaricati;
 - sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
 - sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle eventuali negoziazioni con clientela che non è sufficientemente conosciuta ovvero aventi ad oggetto importi di rilevante entità;
 - sono tenuti ad effettuare un attento controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, atte a verificare sia l'autenticità sia l'idoneità alla circolazione delle banconote;
 - sono tenuti, in presenza di banconote sospette di falsità, a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ed a farne segnalazione alle competenti Autorità (Banca d'Italia);
 - sono tenuti a custodire le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale in luoghi idonei nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore a quella di inoltro alla Banca d'Italia;
 - sono tenuti a segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque tentativo di messa in circolazione di banconote o valori sospetti di falsità da parte della clientela o di terzi del quale il personale risulti destinatario o semplicemente a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla Struttura avente funzione di Internal Audit per le valutazioni del caso;

- **Rapporti con parti terze**

- Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i reati di falsità in monete (e valori) sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- Verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione;

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

- I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 cod. pen.); Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;

- poste italiane;

- società di intermediazione mobiliare (SIM);

- società di gestione del risparmio (SGR);

- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;

- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;

- trasporto di denaro contante;

- gestione di case da gioco;

- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Aree a rischio

- Attività di tesoreria

- Rapporti commerciali

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;

- Flussi finanziari in entrata;

- Rapporti con soggetti terzi relativi a :
 - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti

 - Transazioni finanziarie con controparti

- Investimenti con controparti
- Sponsorizzazioni;
- Acquisto di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

Divieti

- **Divieti generali:**
 - Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello di:
 - porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del Decreto;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
 - porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
 - intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
 - utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
 - porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Con riferimento all'attività di tesoreria, le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii..

E' vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. E' altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o di beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

Ferb Onlus deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio;

- Con riferimento ai 'rapporti commerciali', per il rispetto della norma che precede, secondo comma, si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

A tal fine si individuerà un organo/soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fondazione, dovranno :

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/ operazioni infragruppo;
- Effettuare Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.);
- Prevedere regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- Verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence);
- Applicare controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse;
- Adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1.000;
- Effettuare controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l' ODV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati qui monitorati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione ed al Collegio sindacale una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

Elenco Documenti Allegati:

»Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale

»Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)

- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione
- »Facsimile Scheda Check sulla Regolarità dei Pagamenti
- »Facsimile Gestione Incassi Contanti

REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

- La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al D.Lgs. 231/2001.

Tale articolo non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al comma 1, i delitti previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali e, al comma 3, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla suddetta Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, etc..

- In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.

La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 1° luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all'interno della famiglia), con l'uso di forza, costrizione o minacce. Fra le misure *preventive* enunciate nella Convenzione ci sono:

- il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini;
- l'educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi;
- misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.

La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime ed invita gli Stati ad incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale; e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l'utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming" (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente

inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.

Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l'atto è stato commesso all'estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata.

La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge 172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416 (*associazione per delinquere*), 600-bis (*prostituzione minorile*) e 600-ter (*pornografia minorile*), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

Are a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le operazioni finanziarie o commerciali con:

- Persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni;
- Società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.

L'elenco di tali "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è rinvenibile presso l'ufficio dell'OdV, che lo aggiorna sistematicamente, ed è reso disponibile sulla rete informatica.

Si richiamano, in particolar modo, le operazioni svolte nell'ambito di attività di merger & acquisition internazionale, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Per quel che concerne le locazioni di immobili di proprietà del Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS, in astratto configurabili come attività a rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

- Assunzione del personale;
- Accettazione pazienti;
- Rendicontazione spese e gestione fondi;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 quater del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente la Fondazione o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Allegato;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui al presente Allegato;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - residenti nei Paesi indicati nelle Liste Paesi, salvo preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Comitato di Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto ovvero che possano determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti, salva preventiva richiesta di esame dell'operazione da parte del Comitato di Controllo Interno che esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente provvederà, riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative, a fornire idonei suggerimenti al ODV, il quale renderà in merito parere vincolante per gli Esponenti Aziendali;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner, dei Fornitori e dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Procedure specifiche per aree sensibili

- E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:
 - conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - il Codice Etico;
 - ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.
- Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte del ODV:

- Qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- Nel caso in cui **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** coinvolga nelle proprie operazioni soggetti, i) residenti in uno dei Paesi di cui alle Liste Paesi, ii) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative o iii) siano notoriamente controllati dai soggetti di cui al punto ii), le stesse vengono automaticamente sospese o interrotte per essere sottoposte alla valutazione interna da parte del ODV di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;

- Nei contratti con i Collaboratori Esterni e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- I dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti, Partner e parti terze devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo;
- Con riferimento all'assunzione del personale, la FERB si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 *quater* del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nella Fondazione ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- Riguardo all'accettazione pazienti, la Direzione amministrativa richiede al personale preposto particolare attenzione nello svolgimento del servizio di accettazione e nella tenuta della documentazione destinata alla polizia;

Nei contratti con i Consulenti, i Partner, i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati di Terrorismo sono i seguenti:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione
- »Facsimile Scheda Check sulla Regolarità dei Pagamenti
- »Facsimile Gestione Incassi Contanti

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui

esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS ai sensi del D.Lgs.231/2001, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).

Aree a rischio

- Uso dei dispositivi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- Sorveglianza Sanitaria;
- Redazione Documento di Valutazione Rischi;
- Organizzazione aziendale;
- Informazione;

Ruoli aziendali coinvolti:

Datore di Lavoro, Dirigenti, Servizio di Prevenzione e Protezione, Preposti

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:

In relazione ai reati di cui agli artt. 589 e 590 cp, le aree ritenute più a rischio risultano essere, ai fini del presente modello organizzativo, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali, validi per tutti i dipendenti, apprendisti, terzi e visitatori, come individuato nel documento "Organizzazione, gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori", che risulta essere a tutti gli effetti un Manuale della gestione dei principali aspetti di sicurezza nella Fondazione

- Redazione documento di valutazione rischi;
- Sorveglianza sanitaria;
- Esposizione a fattori di rischio per la salute dei lavoratori;
- Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne;
- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- Formazione ed informazione del personale;
- Gestione delle emergenze;
- Gestione della conformità di macchine ed impianti;
- Acquisto di servizi. Affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne;
- Manutenzione delle attrezzature antincendio;
- Formazione del personale sulla Sicurezza;
- Manutenzione macchine / attrezzature;

Divieti

Divieti generali:

Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- in particolare, nell'espletamento delle attività connesse alle Aree a Rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nel presente Allegato.

Divieti specifici:

E' fatto divieto, in particolare, di:

- di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed esterna apposta nei luoghi di lavoro;
- tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
- sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di idoneità al lavoro assegnato;
- sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in conformità alla normativa in materia;
- mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo la attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per assicurare, mantenere e controllare, la salute e la sicurezza dei lavoratori di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di lavoro di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.

Procedure specifiche per aree sensibili

- La manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura dei Responsabili;
- Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'art.6 del citato decreto; e nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al summenzionato art.41 comma 2 si riscontri la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'Odv affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza;

- A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal dlgs. n. 81 del 2008.

- Il documento di valutazione dei rischi aziendali, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati.

Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;

- All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività di FERB Onlus, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione.

La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta. La documentazione deve essere inviata annualmente all'Odv;

- Nello svolgimento della propria attività, FERB Onlus deve rispettare tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verificano fatti di omicidio colposo e lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro.

Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti da FERB Onlus.

Il datore di lavoro è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito del Consiglio di Amministrazione prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, la necessaria articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Il datore di lavoro è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di produzione, al rispetto dei principi ergonomici.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione; a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che espongano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento;

- FERB Onlus verifica l'impossibilità da parte dei suoi operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema, che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore.

È fatto obbligo all'operatore incaricato di elaborare e trasmettere alla Questura, al Comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni di FERB Onlus di certificare agli amministratori la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

- Nella selezione dei fornitori di prestazioni d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico-professionali, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali disposizioni oltre a definire ruoli e responsabilità, prevedono il controllo, da parte dell'azienda, delle competenze tecnico-professionale del personale esterno incaricato.

- Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, ecc.), tutto il personale aziendale è tenuto al rispetto di tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:
 - Il Codice Etico;
 - Il Documento di Valutazione dei Rischi;
 - Tutte le procedure, istruzioni o disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, compresa la documentazione in materia di appalti
- Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
- Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del Modello e del Codice Etico.
- I responsabili del SPP devono essere dotati di poteri di spesa adeguati e, oltre questi, del potere di impulso nei confronti del datore di lavoro;

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- Esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- incontrare periodicamente il Direttore della Sicurezza Aziendale;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** (ad esempio: il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione
- »Facsimile Scheda Check sulla Regolarità dei Pagamenti
- »Facsimile Gestione Incassi Contanti

REATI SOCIETARI

- Le norme penali previste dal Codice civile, riformate con il D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, in attuazione della delega espressa dall'art.11 della legge 3 ottobre 2001 in tema di disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, hanno trovato accoglimento nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, attraverso l'introduzione, in quest'ultimo, dell'articolo 25-ter (Reati societari) che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente.

L'ente è pertanto responsabile se i reati sono commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza e, nel caso in cui, se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, il fatto non si sarebbe realizzato.

Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto l'applicazione di sanzioni interdittive o accessorie, ma solo di sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a seguito della commissione dei reati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità. In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d'ufficio salvo che non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per essi previste.

- E' opportuno infine ricordare che, per espressa previsione dell'art.25-ter del D.Lgs. 231/2001, si applicano le sanzioni amministrative a carico dell'ente solo alle precise condizioni che i reati siano commessi nell'interesse dell'ente stesso e che, quindi, essi siano finalizzati a realizzarne gli scopi - anche illeciti - e siano commessi, salvo specifiche previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale), ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini, l'ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.

La "Legge Anticorruzione" (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la rubrica e il contenuto l'art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di "Corruzione tra Privati".

Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della *Convenzione Penale sulla Corruzione* (firmata dall'Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con la legge 110/2012), la nuova norma punisce:

- I soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se' o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla propria società (commi 1 e 2);
- Chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha infine introdotto nel comma 1 dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 (Reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell'art. 2635 del Codice Civile (vale a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell'interesse del proprio Ente.

Aree a rischio

- Societaria;
- Disposizione del patrimonio della Fondazione;

- Deliberazioni assembleari;
- Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza;
- Redazione Documenti Contabili;
- Gestione dei rapporti con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi societari;
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla Fondazione;
- Tenuta della contabilità;
- Tutte le attività aziendali in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali, dirigenti e organismi di controllo di altre società;

Divieti

1. Divieti generali: Espresso divieto a carico dei destinatari del Modello, di:

- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall' art.25 ter del D.Lgs. 231/2001;
- di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art.25 ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente diventarlo.

2. Divieti specifici: E' fatto divieto, in particolare, di :

- Predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- Non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- Alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- Tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- Porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- Ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- Effettuare fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- Ripartire i beni sociali - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- Effettuare con società terze accordi lesivi della concorrenza;
- Offrire denaro o altre utilità ai vertici della Fondazione, ai dirigenti, ai sindaci, ai liquidatori o ai dipendenti di altre società;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Nelle procedure di approvvigionamento si verificherà che i soggetti partecipanti alla selezione (Fornitori) abbiano dichiarato con documento scritto di conoscere il Modello 231/01 adottato dall'appaltante, con impegno a rispettarne il contenuto e a darne esecuzione (per area di competenza) in caso di assegnazione della fornitura o del servizio;
- Assicurare il regolare funzionamento della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Fondazione stessa;
- Ai fini della salvaguardia degli interessi fondazionali e dei creditori, gli organi della Fondazione ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività della Fondazione devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità;
- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

I soggetti che si occupano della gestione di Ferb Onlus devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro sistema. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che Ferb Onlus vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio.

I responsabili della bozza di bilancio devono sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all'Odv anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio per l'approvazione.

Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti, ovvero, in sua mancanza, il Collegio sindacale dovrà in corso di esercizio informare *l'Organismo* sui risultati delle verifiche effettuate.

L'Organismo può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità dell'esame e dell'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti.

- Gli organi della Fondazione devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Fondazione.

Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità del patrimonio indisponibile della Fondazione non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'Odv;

- Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

a) l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni di incompatibilità:

- società di revisione in cui siano soci o associati uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero loro società;

- società di revisione che abbia contemporaneamente ricevuto analogo incarico da parte dei soggetti Destinatari dell'opera di revisione;
- b) identificazione del personale all'interno della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Fondazione con funzioni di direzione e supervisione, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Fondazione o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:
 - dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano;
- Dirigenti, amministratori, dipendenti e consulenti della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** sono tenuti a :
 - una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
 - gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno;
- Il Consiglio di amministrazione, l'Amministratore Delegato ed i soggetti con poteri di amministrazione e gestione devono garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo. Il soggetto incaricato del controllo legale dei conti e l'Organismo sono tenuti alla reciproca informazione in ordine a comportamenti della Fondazione che mettano in pericolo il puntuale esercizio dell'attività di controllo. Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza (per es. ASL, Regione, Ministero o Prefettura) e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
 1. delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 2. degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi della Fondazione);
 3. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al precedente punto 3 dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;

b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto a), con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;

c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;

d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata;

- A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno di FERB Onlus, è vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.), quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata (ex art.181 t.u.f.).

Salvo che la comunicazione debba considerarsi effettuata nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio" (ex art. 184 comma 1 lett.b), a tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.), che svolgono la propria attività all'interno di Ferb Onlus, è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché tali informazioni non giungano a conoscenza di altri soggetti che possano utilizzarle in favore dell'ente;

- È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (ex art.180 t.u.f.)

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto di Ferb Onlus, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" (ex art. 187 *ter* t.u.f.) della notizia da diffondere, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia;

- È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, utilizzando informazioni privilegiate (ex art. 181 t.u.f.).

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (ex art. 180 t.u.f.).

Le operazioni su strumenti finanziari (ex artt. 180, 184 comma 4 t.u.f.) in nome e per conto di Ferb Onlus, di importo superiore quello indicato in apposita delibera, sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia.

Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'OdV.

Sono da considerarsi operazioni a potenziale rischio di Manipolazione del mercato quelle indicate nel §3.6.2 del Codice di comportamento A.I.O.P.;

- Effettuare Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al CdA, ai Destinatari delle informazioni ed al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;

Principi generali di comportamento prescritti nelle aree di attività a rischio:

E' previsto l'espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti e gli amministratori che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**], in via diretta, e , tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

- conoscere e rispettare i principi di Corporate Governance approvati dagli Organi Sociali di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** che rispecchiano le normative applicabili e le best practices internazionali;
- conoscere e rispettare il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** ed il sistema di controllo di gestione;
- conoscere e rispettare le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting; - conoscere e rispettare le norme interne inerenti l'uso e il funzionamento del sistema informativo di **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.

1. Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio. Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, i principi procedurali dovranno essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- Nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una situazione di incompatibilità;
 - b) identificazione del personale all'interno della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
 - c) possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
 - d) divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Fondazione con funzioni di direzione e supervisione, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Fondazione o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:
 - dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
 - dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano.
- Rapporti con parti terze: Nei contratti con i Consulenti ed i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nel Modello organizzativo. In ogni caso:

a) Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;

b) E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**.

1. Procedure specifiche per aree sensibili: Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Fondazione, dovranno :

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al pubblico in generale una informazione veritiera appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS**;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione all'esterno delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e relativi diritti;
- Assicurare il regolare funzionamento della **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Fondazione stessa;
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in generale;
- Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
- Monitorare costantemente i report gestionali relativi ai flussi in entrata e in uscita dal magazzino;
- Verificare che regolarmente sia effettuata la conta fisica del magazzino;
- Dirigenti, amministratori, dipendenti, agenti e consulenti di Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS sono tenuti a :
 - una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con società terze;
 - gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità a criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Tutte le transazioni economiche a favore di società terze, devono essere documentate e verificabili, tramite adeguati supporti informativi;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società terze.

Attività ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello organizzativo per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) Emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) (nell'eventualità in cui il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sia sottoposto a verifica di una società di revisione) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
 - Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita);

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori
- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione
- »Facsimile Scheda Check sulla Regolarità dei Pagamenti
- »Facsimile Gestione Incassi Contanti

REATI TRANSNAZIONALI

Con la Legge 16.03.2006 n°146 (1) è stata ratificata dal Parlamento Italiano la Convenzione dell'ONU che riguarda il crimine organizzato transnazionale che pone fine ad un vuoto normativo nella disciplina della materia. In particolare la nuova Legge definisce quale "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Are a rischio

- Tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari.

- Tutte quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

Divieti

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 10 L. 146/2006);
- Offrire denaro o altra utilità a qualsivoglia autorità giudiziaria e, più in generale, non relazionarsi con le suddette Autorità senza la preventiva autorizzazione da parte del responsabile
- Avvalersi, nell'espletamento della propria attività ed in maniera diretta o indiretta, della collaborazione di personale clandestino;
- Omettere di verificare la regolarità del permesso di soggiorno, in sede di assunzione di personale extracomunitario.
- Ricevere denaro contante da soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) nell'espletamento della propria attività lavorativa;

Procedure specifiche per aree sensibili

- Gli Organi della Fondazione, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione e con eventuali ulteriori Autorità italiane e/o estere sulla base di criteri di correttezza e trasparenza e comunque sempre nell'ottica di uno spirito collaborativo;
- la scelta dei partner avviene in maniera trasparente e attraverso modalità idonee ad escludere il coinvolgimento di soggetti (enti o persone) riconducibili ad ambienti collegati al cosiddetto "crimine ambientale";
- Gli Organi della Fondazione, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner sono tenuti a comunicare immediatamente all'ODV qualsivoglia notizia afferente la commissione di reati transnazionali presi in considerazione nella presente Parte speciale, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa e/ comunque connessa all'attività e/o all'immagine della Fondazione.
- Devono essere predisposte specifiche procedure che permettano di identificare, in via preventiva rispetto alla conclusione di ogni singola operazione, l'identità del soggetto (persona fisica e/o giuridica) con cui si tratta;

Regole finalizzate alla prevenzione dei reati transnazionali in genere, per completezza, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- I sistemi informativi devono sviluppare idonei applicativi, che consentano di gestire e controllare la movimentazione di denaro;
- Deve essere formalizzata una procedura che consenta di identificare se le eventuali controparti siano mai state oggetto di indagini in procedimenti giudiziari nell'ambito dei reati transnazionali e, in caso di risposta affermativa, prevedano il divieto di contrarre con gli stessi;
- Deve essere adottata una procedura che vieti la stipulazione di contratti con controparti note per l'utilizzo, diretto e/o indiretto, di personale clandestino. Al riguardo, **Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB - ONLUS** si impegna a stipulare contratti esclusivamente con soggetti che si avvalgono di manodopera non clandestina e, più in generale, rispettano l'intera normativa giuslavoristica.

Elenco Documenti Allegati:

- »Facsimile Lettera di impegno da parte dei Fornitori ad adeguarsi alle norme del Codice Etico e M.O. Aziendale
- »Facsimile Lettera di impegno alle regole aziendali in termini di sistemi informativi da utilizzare sia per i dipendenti che consulenti/fornitori (ove richiesto)
- »Facsimile Verifica Attendibilità Partner/Fornitori

- »Facsimile Gestione del piano di Formazione periodica dei Dipendenti
- »Facsimile Dichiarazione di presa visione del Modello Organizzativo - Codice Etico
- »Facsimile Lettera Impegno Utilizzo Sistemi Informativi e Contromisure attuative per i Reati contro la Personalità Individuale
- »Facsimile Lettera di Incarico Consulenza
- »Facsimile Scheda per la Gestione Avanzamento attività su Bandi Pubblica Amministrazione
- »Facsimile Scheda Check sulla Regolarità dei Pagamenti